

## Decreto Sviluppo: distruzione di beni di modesto valore e presunzioni Iva

di Attilio Romano

Aggiornato l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata tramite autocertificazione che viene elevato da € 5.164,00 ad € 10.000,00. E' questa una delle novità contenute nella bozza del decreto sviluppo (approvata dal CDM il 05.05.2011). Ripercorriamo brevemente la normativa e la prassi ministeriale.

### Normativa di riferimento

Il decreto del Presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 441, ha riordinato la disciplina delle presunzioni di acquisto e di cessione, sostituendo integralmente quella contenuta nell'art. 53, decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In termini generali, gli effetti delle presunzioni (di acquisto e di cessione) conseguenti alla rilevazione fisica dei beni operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.

La regola fondamentale della cd. "presunzione di cessione" è enunciata dall'art. 1, c. 1, D.P.R. n. 441 del 1997, secondo cui "*... si presumono ceduti i beni acquistati, importati e prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti...*".

La presunzione di cessione non opera se è dimostrato che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, oppure perduti o distrutti.

La Cassazione, con Sentenza n. 3435/2008, ha stabilito che si ha "presunzione di cessione" non soltanto nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere, consapevolmente, comportamenti di natura dolosa o colposa ma anche solo per mera negligenza, come nell'ipotesi in cui la merce si trova in un locale nella disponibilità del proprietario, ma detto locale non è stato segnalato all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 35 del decreto Iva (in tal senso anche Cass. nn. 3691 del 1999, 28693 del 2005, 16483 e 18818 del 2006)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Michela Cancian cfr. [http://www.asarva.org/fisco\\_e\\_contabilita/notizia.php?id=1111](http://www.asarva.org/fisco_e_contabilita/notizia.php?id=1111)

### **La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.**

Nel caso di distruzione di beni o di loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico, il comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce, ai fini della prova, una particolare procedura dettagliata nella circolare ministeriale 23 agosto 1998, n. 193/E.

In sostanza, il contribuente si deve attivare affinché predisponga una comunicazione sull'apposito modello ministeriale che deve essere inviato agli Uffici delle Entrate e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione o trasformazione). I suddetti Uffici, nel caso in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale in un comune diverso da quello in cui avviene la distruzione o trasformazione dei beni, devono trasmettere, anche a mezzo telefax, il verbale di constatazione all'Ufficio delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che pone in essere la suddetta operazione.

Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'operazione di distruzione o di trasformazione. Tuttavia, al fine di consentire ai suddetti uffici di assicurare l'effettiva presenza dei funzionari alle cennate operazioni, è opportuno che il contribuente provveda ad inviare con un congruo anticipo, rispetto al termine dei cennati cinque giorni, il modello di comunicazione.

La comunicazione stessa, da redigersi in attesa del modello ministeriale su carta libera, deve contenere:

- il luogo, la data e l'ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione;
- la natura, qualità e quantità dei beni;
- l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare nonché
- il valore ottenibile dalla distruzione o trasformazione.

Tuttavia, tale comunicazione non è necessaria (e, quindi, non deve essere inviata), quando la distruzione è disposta da un organo della pubblica amministrazione: trattasi della redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell'amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno presenziato alle operazioni ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15<sup>2</sup>, **se l'ammontare di costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore ad € 10.000,00**. Il limite precedente, come espresso in premessa era pari ad € 5.164,00.

Da tale verbale o dichiarazione di atto notorio devono risultare:

- data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonchè
- natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Sebbene non specificato, si presume che occorra commisurare l'ammontare al cd. "costo storico" dei beni oggetto di distruzione e non al cd. "prezzo di mercato e/o di eventuale rivendita".

In ogni caso, la società dovrà comunque essere in grado di fornire, in caso di richiesta in sede di controllo, gli elementi e i criteri di determinazione del valore complessivo dei beni distrutti. Per tale ragione, si suggerisce di allegare al modello di dichiarazione sostitutiva le fatture dei beni oggetto di distruzione, al fine di verificarne il costo storico d'acquisto.

La partecipazione alle operazioni di distruzione o trasformazione del personale dell'amministrazione finanziaria (o dei militari della Guardia di Finanza) – ove prescritta dal legislatore – deve essere ordinariamente assicurata.

Considerata la natura e la tipologia dell'attività di controllo afferente le suddette operazioni, alla stessa è destinato anche personale degli uffici finanziari non addetto ordinariamente all'attività di accertamento e controllo, tenuto anche conto della disposizione recata dall'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

La procedura formale sopradescritta si rende applicabile tutte le volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 16, DPR n. 435/2001, che ha modificato l'art. 2, comma 3, DPR n. 441/97, anche la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

Rimangono, pertanto, sottratte alla procedura in rassegna tutte quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure.

La procedura in argomento non si applica, inoltre, nell'ipotesi di trasformazione delle merci in beni residuali che rientri nell'attività propria dell'impresa.

Inoltre, la direttiva ufficiale precisa che i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997).

Evidentemente non opera la presunzione nei casi di cessione dei beni con fatturazione nei confronti di altro imprenditore.

***FAC Simile***

***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 448)***

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, DPR n. 441/97, il sottoscritto sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della società ... con sede a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_,

dichiara

che, in data ... presso \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, è stata distrutta attrezzatura per un valore complessivo di € 10.000.,00

\_\_\_\_\_, lì ...

In fede.

(\_\_\_\_\_)

Si allega

- copia fatture di acquisto beni distrutti

In ambito contabile la distruzione di beni rappresenta un onere straordinario (voce E21 di conto economico), è rilevata<sup>3</sup> come segue:

Diversi	a	Attrezzature	15.000,00
Fondo ammortamento			10.000,00
Perdite di beni			5.000,00

22 giugno 2011  
Attilio Romano

---

<sup>3</sup> <http://www.studiobonvicini.it/it/circolari/2002/012.pdf>